

## SCADENZARIO

**!** Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

## MESE DI GENNAIO ●●●

**17 MERCOLEDÌ****RAVVEDIMENTO OPEROSO****Tardivo versamento imposte e tributi entro 30 giorni.**

Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno pagato entro il 18 dicembre scorso, in tutto o in parte, la 2<sup>a</sup> rata a saldo dell'Imu e/o della Tasi dovute per l'anno 2017;
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 18 dicembre scorso, in tutto o in parte, l'imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di novembre;
- i sostituti d'imposta che non hanno effettuato entro il 18 dicembre scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di novembre sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
- i datori di lavoro che non hanno versato entro il 18 dicembre scorso, in tutto o in

parte, l'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta sulle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto (tfr).

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione dell'1,5% (un decimo della sanzione normale del 30% ridotta della metà) e con gli interessi di mora, rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario, calcolati allo 0,1% per i giorni di ritardo fino al 31-12-2017 e allo 0,3% per i restanti giorni che cadono nel 2018. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel modello F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it). Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro il 2-1-2018 tenuto conto delle festività) è possibile avvalersi del ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,1% (un quindicesimo della sanzione già ridotta all'1,5%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti.

Qualora si incorra in errori nella determinazione degli importi da versare con il ravvedimento operoso si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 2-8-2013.

## DALL'1-1-2018

**Interessi legali  
allo 0,3%**

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 13-12-2017 (Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15-12-2017) la misura annua del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice civile è stata aumentata allo 0,3% con decorrenza dall'1-1-2018; fino al 31-12-2017 il tasso legale era pari allo 0,1%.

Qualora si debbano effettuare dei pagamenti che comprendono interessi legali con computo a cavallo d'anno come, a esempio, nel caso di versamento tardivo di imposte con il ravvedimento operoso (vedi scadenza pubblicata su *L'Informatore Agrario* n. 45/2017 a pag. 70 e riportata aggiornata qui a fianco), bisogna quindi tenere conto della variazione intervenuta. ●

Si ricorda che le sanzioni sono state ridotte alla metà per ravvedimenti effettuati entro i 90 giorni, quindi per i ritardi da 31 a 90 giorni si applicherà la sanzione

dell'1,67% (un nono della sanzione normale del 30% ridotta della metà); le nuove disposizioni, previste all'art. 15, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 158 del 24-9-2015 (S.O. n. 55 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7-10-2015), che dovevano entrare in vigore dal 2017, sono state anticipate all'1-1-2016 con la legge n. 208 del 28-12-2015 (S.O. n. 70 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30-12-2015).

## 20 SABATO LATTE

**Registrazione telematica dei dati di raccolta del latte mensili.** I primi acquirenti riconosciuti di latte vaccino crudo (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono entro oggi registrare nel Sistema informativo agricolo nazionale (Sian) tutti i quantitativi acquistati direttamente dai produttori di latte nel mese precedente, con l'indicazione del tenore di materia grassa.

I dati inseriti possono essere rettificati entro il giorno 15 del mese successivo. Si veda al riguardo, oltre ai numerosi articoli fino qui pubblicati tra i quali quello riportato su *L'Informatore Agrario* n. 17/2015 a pag. 12, il decreto Mipaaf n. 2337 del 7-4-2015 ([www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it)), emanato in applicazione dell'art. 151 del regolamento UE n. 1308/2013 del 17-12-2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 20-5-2015.

## 25 GIOVEDÌ ENPAIA

### Denuncia e versamento contributi.

I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro oggi:

- presentare la denuncia telematica relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali unicamente tramite Mav bancario, come comunicato dall'Enpaia con circolare n. 2 del 21-10-2010 consultabile sul sito [www.enpaia.it](http://www.enpaia.it); si ricorda infatti che dal 2011 non è più ammesso il pagamento tramite bonifico bancario sulla Banca Popolare di Sondrio o con bollettini di conto corrente postale.

## IVA

### Elenchi mensili e/o trimestrali Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari.

Scade il termine per trasmettere esclusivamente in via telematica gli elenchi Intrastat relativi al mese di dicembre e/o al quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2017. Si ricorda che i contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi della UE), anche con riferimento a determinate prestazioni di servizi, sono di norma tenuti a presentare con cadenza mensile gli elenchi Intrastat relativi alle operazioni registra-

te o soggette a registrazione nel mese precedente, non essendo più possibile presentare gli elenchi Intrastat annuali. È stata comunque prevista la presentazione con periodicità trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri solari precedenti (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre) e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, prestazioni di servizi rese, acquisti di beni, prestazioni di servizi ricevute), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro.

Pertanto, la presentazione trimestrale dei modelli Intra-1 (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese) e Intra-2 (acquisti di beni e/o prestazioni di servizi ricevute) può avvenire solo se, nei trimestri di riferimento, non si supera la soglia di 50.000 euro:

- nè con riferimento alle cessioni di beni;
- nè con riferimento alle prestazioni di servizi rese;
- nè con riferimento agli acquisti di beni;
- nè con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute.

Se almeno una delle suddette soglie viene superata, i relativi modelli (Intra-1 e/o Intra-2) devono essere presentati mensilmente.

È quindi possibile avere una diversa periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli Intra-1 rispetto ai modelli Intra-2.

Se nel corso di un trimestre si supera la suddetta soglia, i modelli Intrastat devono essere presentati con periodicità mensile a partire dal mese successivo. I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri presentano i modelli Intrastat trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti rispettino i suddetti requisiti.

I soggetti con obbligo trimestrale possono comunque optare per la presentazione degli elenchi con cadenza mensile; tale scelta è però vincolante per l'intero anno. I modelli Intrastat devono essere presentati all'Agenzia delle dogane o all'Agenzia delle entrate tramite Entratel, in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre).

Si ricorda, inoltre, che dal periodo d'imposta 2017 è stato soppresso l'obbligo di invio dell'elenco Intrastat (modello Intra-2) relativo agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea; l'eliminazione di tale obbligo è stata disposta con l'art. 4, comma 4, lettera b), del decreto legge n. 193 del 24-10-2016 convertito con modificazioni nella legge n. 225 dell'1-12-2016 (S.O. n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2-12-2016). Tuttavia, con il decreto legge n. 244 del 30-12-2016 (Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30-12-2016) convertito con modificazioni dalla legge n. 19 del 27-2-2017 (S.O. n. 14 alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28-2-2017), gli effetti della soppressione sono posticipati di un anno, come anticipato nel comunicato stampa congiunto Agenzia delle dogane, Agenzia delle entrate e Istat del 17-2-2017 consultabile sul sito [www.agenziadogane.gov.it](http://www.agenziadogane.gov.it); gli Enti suddetti, con provvedimento congiunto n. 194409/2017 del 25-9-2017, hanno dato attuazione ad alcune misure di semplificazione degli obblighi comunicativi che si applicheranno agli elenchi con periodi di riferimento decorrenti da gennaio 2018, come già anticipato nell'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 38/2017 a pag. 36.

## 26 VENERDÌ IVA

**Tardivo versamento acconto per l'anno 2017.** Coloro che, pur essendovi tenuti, non hanno versato entro il 27-12-2017 l'acconto Iva per l'anno 2017 possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi l'imposta dovuta con la sanzione dell'1,5% (un decimo della sanzione normale del 30% ridotta della metà) e con gli interessi di mora dello 0,1% rapportati ai giorni di ritardo versamento rispetto al termine di scadenza originario, calcolati allo 0,1% per i giorni di ritardo fino al 31-12-2017 e allo 0,3% per i restanti giorni che cadono nel 2018.

Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro il 10-1-2018) è possibile avvalersi del ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,1% (un quindicesimo della sanzione già ridotta all'1,5%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti. Il versamento si effettua con il modello di pagamento unificato F24 online utilizzando il codice 6013 (contribuenti mensili) ovvero il codice 6035 (contribuenti trimestrali); i contribuenti trimestrali non devono maggiorare l'acconto dell'1% a titolo di interessi.

Tra le diverse cause che determinano l'esonero dall'obbligo del versamento si segnalano le seguenti:

- cessazione dell'attività entro il 30-11-2017 (contribuenti mensili) o entro il 30-9-2017 (contribuenti trimestrali);
- inizio dell'attività nel corso del 2017;
- versamento dell'acconto inferiore a 103,29 euro;
- nell'ultimo periodo del 2017 (dicembre per i mensili e 4° trimestre per i trimestrali) risulta un credito Iva oppure un debito Iva che fa scaturire un acconto Iva inferiore al minimo dovuto (103,29 euro);
- previsione di chiudere l'ultimo periodo del 2017 (dicembre per i mensili e 4° trimestre per i trimestrali) con un credito Iva o con un debito Iva che dà un acconto inferiore a 103,29 euro;

- registrazione nell'anno 2017 soltanto di operazioni esenti o non imponibili;
  - essere produttori agricoli esonerati ex art. 34, comma 6, del dpr n. 633/72.
- Per ulteriori informazioni si veda l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 44/2017 a pag. 29.

## 29 LUNEDÌ MODELLO 770/2017

**Tardiva presentazione dichiarazione dei sostituti d'imposta.** Coloro che nel corso del 2016 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte e/o a contributi previdenziali e assistenziali dovuti ai vari enti previdenziali e/o premi assicurativi dovuti all'Inail, dovevano presentare, esclusivamente in via telematica entro il 31-10-2017, la dichiarazione dei sostituti d'imposta modello 770/2017. Coloro che non hanno ancora adempiuto all'obbligo possono provvedervi entro 90 giorni dal termine originario, cioè entro oggi, con il pagamento della sanzione ridotta pari a 25 euro (un decimo della normale sanzione di 250 euro); si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 42/E del 12-10-2016 consultabile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) Per maggiori informazioni si rimanda alle istruzioni per la compilazione del modello 770/2017 consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

Si ricorda che il termine normale di presentazione, previsto per il 31-7-2017, è stato differito al 31-10-2017 con dpcm del 26-7-2017 (Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28-7-2017).

A cura di  
**Paolo Martinelli**

**V** Per ulteriori informazioni:  
[www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario](http://www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario)

Da oltre 70 anni il settimanale indipendente al servizio dell'agricoltura italiana

**L'INFORMATORE  
AGRIARIO**

DAL 1945  
LIBERO, COMPETENTE, INNOVATIVO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)

Fondato nel 1945  
da Alberto Rizzotti

**Direttore responsabile:** Antonio Boschetti  
**Comitato scientifico:** Osvaldo Failla, Aldo Ferrero, Andrea Formigoni, Vittorio Alessandro Gallerani, Ivan Ponti, Luigi Sartori, Cristos Xiloyannis.  
**Giornalisti:** Nicola Castellani (capo servizio), Lorenzo Andreotti, Alberto Andrioli, Giannantonio Armentano.  
**Redazione:** Pietro Bertanza, Maria Cristina Floder Reitter, Susanna Muraro, Elisa Sancassani, Alberto Zandomenighi.  
**Segreteria di Redazione:** Giuliana Fasoli.  
**Ufficio impaginazione:** Mattia Bechelli (coordinatore), Mauro Fianco, Daniele Dusì.

**Redazione:** Via Bencivenga-Biondani, 16 - 37133 Verona - Tel. 045.8057547 - Fax 045.597510  
E-mail: [informatoreagrario@informatoreagrario.it](mailto:informatoreagrario@informatoreagrario.it)  
**Roma:** Via in Lucina, 15  
Fax 06.6871275  
**Internet:** [www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)

**Edizioni L'Informatore Agrario Srl**  
**Presidente:** Elena Rizzotti

**Amministratore delegato:** Giuseppe Reali  
**Sales manager:** Dario Zoppi  
**Direzione, Amministrazione:**  
Via Bencivenga-Biondani, 16 - 37133 Verona  
Tel. 045.8057511

**Pubblicità:** Tel. 045.8057523 - Fax 045.8009378  
E-mail: [pubblicita@informatoreagrario.it](mailto:pubblicita@informatoreagrario.it)  
**Progetto grafico:** Claudio Burlando - curiositas.it  
**Stampa:** Mediagraf spa - Noventa Padovana  
Registrazione Tribunale di Verona n. 46 del 19-9-1952  
ISSN 0020-0689 - Copyright © 2018 L'Informatore Agrario di Edizioni L'Informatore Agrario srl  
Poste Italiane spa - Sped. in A.P. -

D.L. 353/2003 (conv. in L. 27-2-2004 n. 46)  
Art. 1, Comma 1, DCB Verona  
Vietata la riproduzione parziale o totale di testi e illustrazioni a termini di legge.

### ABBONAMENTI

#### Quote di abbonamento 2018

Italia € 107,00 - Estero € 172,00  
(Europa via normale). Sono previste speciali quote di abbonamento per studenti di ogni ordine e grado (per informazioni rivolgersi al Servizio Abbonamenti).  
Una copia: € 3,00 - Solo supplemento: € 2,50.  
Copie arretrate: € 6,00 ciascuna.  
Aggiungere un contributo di € 3,50 per spese postali, indipendentemente dal numero di copie ordinate.  
**Modalità di pagamento:**  
● conto corrente postale n. 10846376 intestato a L'Informatore Agrario - C.P. 520 - 37100 Verona  
● assegno intestato a Edizioni L'Informatore Agrario - Verona  
● carta di credito: Visa - Mastercard American Express

L'ordine di abbonamento o di copie può essere fatto anche per telefono o fax rivolgendosi direttamente al Servizio Abbonamenti.

#### Servizio clienti:

C.P. 520 - 37100 Verona - Tel. 045.8009480  
[clienti@informatoreagrario.it](mailto:clienti@informatoreagrario.it)  
[www.informatoreagrario.it/faq](http://www.informatoreagrario.it/faq)

Agli abbonati: informativa art. 13 dlgs 30/6/2003 n. 196. I dati personali da Lei forniti verranno trattati da Edizioni L'Informatore Agrario srl, con sede in Verona, via Bencivenga-Biondani, 16, sia manualmente che con strumenti informatici per gestire il rapporto di abbonamento nonché per informarla circa iniziative di carattere editoriale e promozionale che riteniamo possano interessarla. Lei potrà rivolgersi ai sottoscritti per far valere i diritti previsti dall'art. 7 dlgs 30/6/2003 n. 196: Titolare del trattamento, Responsabile del trattamento, Legale rappresentante.

**ANES** Associazione Nazionale  
Editoria Periodica Specializzata

# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.